



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909

ROMA -- Mercoledì, 17 novembre

Numero 269.

DIREZIONE

Via Larga nel Palazzo Cavour

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Via Larga nel Palazzo Cavour

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
a domicilio e nel Regno: » 35; » 19; » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » 59; » 41; » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.35 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunci » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: R. decreto n. 714 che aggiunge un posto d'insegnante nel ruolo organico delle scuole medie e lo assegna all'Istituto tecnico di Udine — R. decreto n. 718 che concede alla città di Vercelli una medaglia d'oro per opera patriottica prestata da quella popolazione durante la guerra del 1859 — R. decreto n. 719 che modifica il primo capoverso dell'art. 3 dell'altro R. decreto in data 6 maggio 1909, n. 338, sulla istituzione di una medaglia da conferirsi ai benemeriti nei soccorsi ai danneggiati dal terremoto — R. decreto n. 722 riguardante la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 — R. decreto n. 723 che concede l'esonerazione delle sei rate bimestrali di imposta sui terreni e fabbricati urbani e rustici e delle due prime rate dei ruoli 1910 a quei contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non superi le lire cinquemila — **Relazioni e RR. decreti per la proroga di poteri dei RR. commissari straordinari di Gallina, Gioia Tauro, San Lorenzo e Stilo (Reggio Calabria)** — **Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente** — **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico: Perdita di certificati** — **Rettifiche d'intestazione** — **Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio dei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione** — **Ministero di agricoltura, industria e commercio: Ispettorato generale dell'industria e del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno** — **Concorsi.**

Parte non ufficiale.

Diario estero — L'emigrazione italiana in America — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 714 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342, e il regioamento 29 luglio 1906, n. 469;

Veduto il Nostro decreto 20 ottobre 1903, n. 768, col quale è dal 1° ottobre 1905 ripristinata nel R. Istituto tecnico di Udine una sezione industriale;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1906, ai posti di ruolo per l'insegnamento nei RR. Istituti tecnici, è aggiunto un posto di professore straordinario per la meccanica e il disegno di macchine.

Art. 2.

Il suddetto posto è assegnato al R. Istituto tecnico di Udine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

1 a Roma, addì 17 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAVA.

Visto, guardasigilli: ORLANDO.

Il numero 718 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 4 settembre 1893, n. 395, col quale è stata istituita una medaglia d'oro per remunerare le azioni patriottiche delle città italiane nel periodo del risorgimento nazionale;

Veduto il successivo Nostro decreto 19 aprile 1906, n. 201;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e sul conforme parere della Commissione per le ricompense al valor militare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla città di Vercelli è conceduta, quale capoluogo del circondario omonimo, la medaglia d'oro, come sopra istituita, per ricompensa dell'opera patriottica prestata dalle popolazioni di quel territorio nell'esecuzione del progetto d'inondazione artificiale eseguita durante la campagna del 1859.

La medaglia sarà consegnata al sindaco di Vercelli affinché ne sia fregiato il gonfalone del Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 719 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1909, n. 338, col quale si è istituita una medaglia per le persone e per gli enti che si resero maggiormente benemeriti nei soccorsi ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Ritenuto l'opportunità di modificare il nastro descritto all'art. 3.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo capoverso dell'art. 3 del Nostro decreto in data 6 maggio 1909, n. 338 è così modificato:

« La medaglia per gli enti avrà il diametro di quattro centimetri; per le persone di tre centimetri e mezzo; ed avrà un nastro di color verde con due filetti in bianco ai lati. La larghezza del nastro sarà di trentasei millimetri, quella dei filetti di sei millimetri per ciascuno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 722 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 7 e 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Ritenuta la necessità di conferire maggiore efficacia alle disposizioni dell'art. 7 della legge predetta concernenti la concessione dei mutui ai danneggiati da quel terremoto, sia nei riguardi della entità dei mezzi occorrenti, sia in quelli della speditezza e della sicurezza delle operazioni di mutuo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio e per il tesoro, d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Banca d'Italia, i Banchi di Napoli e di Sicilia, l'Istituto italiano di credito fondiario, l'Istituto delle Opere pie di San Paolo di Torino, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde in Milano, e le Casse di risparmio di Verona, di Torino, di Palermo, di Roma, di Bologna, di Cosenza, il Monte dei Paschi di Siena e la Società delle assicurazioni generali di Venezia sono autorizzati a costituire un Consorzio autonomo per la concessione, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, di mutui ipotecari ai privati e agli Istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione, allo scopo di agevolare le riparazioni, le ricostruzioni e le nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Il Consorzio assume il titolo di *Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908*.

Lo statuto del Consorzio, deliberato dal suo Consiglio di amministrazione, sarà approvato con decreto Reale promosso dai ministri dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

Art. 2.

Il capitale iniziale del Consorzio è di L. 20 milioni, conferito:

dalla Banca d'Italia	per L.	3,000,000
dal Banco di Napoli	»	3,000,000
dal Banco di Sicilia	»	1,000,000
dall'Istituto italiano di Credito fondiario	»	1,500,000
dall'Istituto delle Opere pie di San Paolo di Torino	»	500,000
dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in Milano	»	3,500,000

dalla Cassa di risparmio di Verona	per L.	2,000,000
dalla Cassa di risparmio di Torino	>	1,000,000
dalla Cassa di risparmio di Palermo	>	1,000,000
dalla Cassa di risparmio di Roma	>	1,000,000
dalla Cassa di risparmio di Bologna	>	500,000
dalla Cassa di risparmio di Cosenza	>	500,000
dal Monte dei Paschi di Siena	>	1,000,000
dalla Società delle assicura- zioni generali di Venezia	>	500,000

La Banca d'Italia attinge la sua quota alle riserve del Credito fondiario già della Banca nazionale nel Regno in liquidazione, destinate, siccome parte della sua costituzione patrimoniale, a fronteggiare le perdite della liquidazione della Banca romana.

Il Banco di Napoli attinge la sua quota ai depositi della sua Cassa di risparmio e il Banco di Sicilia alla sua massa di rispetto.

La somma conferita dall'Istituto italiano di Credito fondiario è compresa fra i rinvestimenti del capitale versato dell'Istituto stesso ammessi dagli articoli 82 e 83 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 3.

Del Consorzio possono far parte anche altri Istituti di credito e di previdenza fra quelli indicati nel citato art. 7 della legge 12 gennaio 1909, purchè la loro compartecipazione al capitale consorziale non sia inferiore a L. 100,000.

Le nuove compartecipazioni vanno in aumento del capitale iniziale di L. 20 milioni.

Art. 4.

La responsabilità degli Istituti costituenti il Consorzio è limitata alla somma da ciascuno di essi conferita: nessun'altra responsabilità loro incombe.

Art. 5.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di due delegati per ciascuno degli Istituti consorziati che contribuiscano per almeno un milione di lire nella formazione del capitale e di un delegato per ciascuno degli altri Istituti che contribuiscano almeno per cinquecentomila lire. Il Consiglio è presieduto dal presidente dell'Istituto italiano di Credito fondiario ed elegge annualmente fra i suoi componenti un vice presidente e un segretario.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati. Possono essere scelti anche fra il personale superiore degli Istituti consorziati.

Art. 6.

L'Istituto italiano di Credito fondiario assume la ge-

stione degli uffici del Consorzio, valendosi principalmente dell'opera del proprio personale tecnico, legale ed amministrativo.

Il direttore generale del detto Istituto ha la direzione del Consorzio.

Art. 7.

Il Consorzio ha la sua sede in Roma presso la sede dell'Istituto italiano di Credito fondiario ed ha agenzie in Messina e in Reggio Calabria. Le agenzie sono le succursali della Banca d'Italia.

Art. 8.

Le quote consorziali sono versate dai singoli Istituti in rate a richiesta del Consiglio d'amministrazione del Consorzio e saranno da questo impiegate in mutui.

Via via che il Consorzio impiega in mutui il capitale ha facoltà di creare e di emettere speciali obbligazioni corrispondenti ai mutui concessi, fruttanti un interesse non superiore al 4 per cento netto.

Successivamente a misura che avrà concesso altri mutui, il Consorzio avrà facoltà di creare e di emettere altre obbligazioni per un ammontare nominale che può giungere al decuplo del capitale consorziale.

Il Consorzio dovrà per contro ritirare dalla circolazione tante obbligazioni quante, al valore nominale, corrispondono all'ammontare dei rimborsi dei mutui, nei tempi e nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sul Credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 9.

La Cassa dei depositi e prestiti, la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di pietà, le Società di assicurazione e le imprese tontinarie o di ripartizione sono autorizzate ad acquistare le obbligazioni emesse dal Consorzio. Con decreto del Ministero competente altri Istituti possono essere autorizzati ad acquistarne.

Le Società, gli enti morali, le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli altri Istituti i quali, per le leggi che li concernono, devono impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, avranno facoltà di farne l'impiego, sino ad un quarto rispettivamente del tutto o della parte, nelle obbligazioni predette.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a fare anticipazioni sulle obbligazioni medesime alle stesse condizioni che sono stabilite per le anticipazioni sopra cartelle fondiarie.

Art. 10.

I capitali del Consorzio non ancora investiti in mutui possono impiegarsi in buoni del tesoro, in titoli emessi o garantiti, sia direttamente che indirettamente, dallo Stato italiano e in cartelle fondiarie di Istituti italiani.

Art. 11.

I mutui ipotecari sono dati in contante, ad una ragione d'interesse non superiore al 4 per cento, salvo il regolamento della differenza, che potrebbe risultare dai corsi delle obbligazioni.

I detti mutui sono ammortizzabili in non più di 30 anni, mediante il pagamento di quote semestrali costanti, comprensive dell'interesse, della quota d'ammortizzazione e dei diritti di commissione per spese di amministrazione in misura non superiore a centesimi 30 per ogni cento lire di capitale mutuato, escluso ogni altro compenso.

Al pagamento delle quote semestrali i mutuatari contribuiscono soltanto per metà.

Lo Stato pagherà l'altra metà delle quote semestrali, più un decimo delle intere quote semestrali, per tenere sollevato il Consorzio da eventuali perdite. A tale effetto sarà iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro la somma occorrente.

Art. 12.

Qualora non si tratti di riparazioni, di ricostruzioni o di nuove costruzioni già eseguite dal proprietario, la somma consentita a mutuo dal Consorzio sarà somministrata in più rate a cominciare dalla data del contratto, ed a misura che progrediscono i lavori di riparazione, di ricostruzione o di nuova costruzione dell'edificio.

Sulle somme anticipate ratealmente decorrono a favore del Consorzio gl'interessi nella ragione stabilita nel contratto di mutuo.

Questi interessi sono pagati in due rate semestrali, al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno e sono a carico per metà del mutuatario e per metà dello Stato, il quale verserà altresì al Consorzio il 10 per cento sull'ammontare dei detti interessi.

Compiuta la somministrazione di tutta la somma mutuata, sarà aggiunta a questa la parte degli interessi capitalizzati dovuti dal mutuatario e non pagati.

Il periodo di ammortizzazione dei mutui somministrati in più rate incomincia dalla data dell'ultima somministrazione. La durata massima del mutuo fissata in trent'anni, comprenderà il tempo durante il quale siano state fatte le somministrazioni rateali.

Art. 13.

I privati, i quali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, possono godere della concessione dei mutui nelle condizioni dallo stesso articolo prevedute, devono dimostrare, colle norme che saranno stabilite nel regolamento, di disporre almeno di un quarto della somma totale occorrente per le riparazioni, le ricostruzioni o le nuove costruzioni.

Art. 14.

Qualora due o più privati chiedano un mutuo per

la riparazione, la ricostruzione o la nuova costruzione di una casa della quale sono o intendono di essere comproprietari, il mutuo potrà ad essi essere concesso anche se il reddito imponibile complessivo di essi sia superiore alla misura fissata nell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, purchè però il reddito imponibile di ciascuno sia inferiore a quella misura.

Art. 15.

I privati e gl'Istituti di beneficenza, di istruzione o di educazione, i quali vogliano fruire della concessione, devono presentare le domande di mutuo corredate dei documenti giustificativi del possesso legittimo del fabbricato danneggiato o distrutto o dell'area sulla quale deve sorgere il nuovo edificio, all'agenzia del Consorzio nel capoluogo di Provincia nel cui territorio si trova l'immobile danneggiato o distrutto entro tre anni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno. Il termine di tre anni è improrogabile.

Se la dimostrazione del possesso legittimo non si possa dedurre dai documenti prodotti a corredo della domanda, l'interessato potrà farla con la esibizione del decreto di attribuzione di possesso a tenore del R. decreto 13 gennaio 1909, n. 13.

Il decreto di attribuzione di possesso deve rimanere depositato per 15 giorni nella segreteria del Comune e di questo deposito, nello stesso giorno in cui è stato fatto o nel giorno successivo, è data notizia al pubblico per cura del sindaco mediante avviso da rimanere affisso alla porta della casa comunale per il tempo durante il quale il decreto deve rimanere depositato.

Una copia del detto avviso, autenticato dal sindaco, è da questo immediatamente rimessa al prefetto della Provincia, il quale ne ordina la pubblicazione sul foglio degli annunci legali.

L'adempimento di questa formalità è accertato dal segretario comunale, mediante processo verbale vidimato dal sindaco, del quale è data copia al richiedente il mutuo.

Trascorso il termine di giorni 15 dalla pubblicazione dell'avviso alla porta della casa comunale e nel foglio degli annunci legali, senza che sia stato presentato, per mezzo di usciere, all'agenzia del Consorzio atto legale di opposizione alla concessione del mutuo nell'avviso medesimo indicato, il richiedente rimane autorizzato a stipulare il contratto e a consentire sull'area e sull'edificio, per i quali il mutuo fu domandato, l'iscrizione ipotecaria.

La ipoteca iscritta a garanzia del mutuo è valida di fronte a tutti e con prevalenza di grado su ogni altra, sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito di nuovo. L'ipoteca è anche valida sopra una congrua parte del fondo rustico, quando il mutuo serva per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di case coloniche.

Non è necessaria la prova della libertà del fondo.

Art. 16.

Ai mutui considerati nel presente decreto sono applicabili, oltre le disposizioni in esso contenute, quelle degli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255 per provvedimenti a favore della Calabria e quelle degli articoli 48, capoversi 4° a 7°, 49, 50, 51 e 59 della legge 9 luglio 1908, n. 445 che completa e modifica le leggi relative ai provvedimenti in favore della Basilicata e della Calabria.

Art. 17.

Contro il mutuatario moroso si procede, dietro richiesta del Consorzio e con la procedura e i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, dall'esattore del Comune nel quale sono gl'immobili.

Sono inoltre applicabili, per il procedimento di esecuzione, le disposizioni del titolo VII del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 18.

Oltre le esenzioni fiscali considerate dall'art. 26 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e dall'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, le operazioni del Consorzio, come quelle degli Istituti di Credito fondiario, sono esenti da qualsiasi tassa o diritto comunale o camerale.

Art. 19.

Il 5 per cento degli utili netti di ciascun esercizio è destinato alla formazione di un fondo di riserva patrimoniale fino a che questo non abbia raggiunto il quarto del capitale consorziale. La parte rimanente potrà essere distribuita agli Istituti consorziali in proporzione della quota di capitale da ciascuno di essi conferita.

Il 10 per cento sulle intere quote semestrali che, a tenore dell'art. 11 del presente decreto, sta a carico dello Stato, è destinato a formare un fondo di riserva straordinario per i rischi eventuali delle operazioni del Consorzio.

I due fondi di riserva sono impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie.

Art. 20.

Decorsi dieci anni dalla data della pubblicazione del presente decreto, cesserà la concessione di nuovi mutui.

Ad esaurimento delle operazioni considerate dal presente decreto, avrà luogo la liquidazione del Consorzio.

Art. 21.

Se, compiuta la liquidazione, rimarrà disponibile parte della riserva straordinaria formata col 10 per cento, di cui all'art. 11 del presente decreto, essa sarà

devoluta per metà al tesoro dello Stato, e l'altra metà sarà ripartita fra gli Istituti consorziati in proporzione della quota da ciascuno conferita.

La riserva ordinaria patrimoniale formata col prelievo annuale dagli utili di esercizio del Consorzio e disponibile all'atto della detta liquidazione sarà ripartita esclusivamente fra gli Istituti consorziati in proporzione della quota rispettivamente conferita.

Art. 22.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

Art. 23.

Alle operazioni del Consorzio sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul Credito fondiario in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 24.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto sarà emanato il regolamento per la esecuzione di esso, da approvarsi con decreto Reale.

Art. 25.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — COCCO-ORTU — CARCANO — LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 723 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 gennaio 1909 concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A. modificazione e in aggiunta a quanto è disposto nell'art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, nei Comuni indicati nell'articolo stesso, è concesso l'esonero delle sei rate bimestrali di imposta e sovrimposte sui

terreni e sui fabbricati urbani e rustici iscritte nei ruoli del 1909 e delle prime due rate bimestrali dei ruoli 1910 a tutti i contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non supera le lire cinquemila.

Il tesoro rimborserà alle Province ed ai Comuni l'ammontare delle sovrimposte così abbuonate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LACAVA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 novembre 1909, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gallina (Reggio Calabria) e conferisce al R. commissario i poteri di cui all'art. 6, n. 9 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

SIRE!

L'opera di riordinamento amministrativo e contabile dell'azienda comunale di Gallina, benchè attivamente iniziata, è lungi dall'essere compiuta. Occorre, invero, accertare la consistenza patrimoniale e finanziaria, istituendo gli inventari, rivedendo i conti arretrati e formando il bilancio e i ruoli delle tasse; aggiornare gli elenchi delle strade; riordinare il servizio igienico-sanitario; completare l'acquedotto e dare impulso alla definizione di importanti liti in corso.

Mi onoro pertanto sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale e conferisce al commissario straordinario più ampi poteri, a sensi dell'art. 6, n. 9 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Gallina in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Veduta la legge 12 gennaio 1909, n. 12 a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Veduto il Nostro precedente decreto 3 agosto ultimo scorso numero 595 che approva l'elenco dei comuni di cui all'art. 1 della legge predetta;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gallina è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Al commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di quel Comune sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 6, n. 9 della predetta legge 12 gennaio 1909, n. 12, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 novembre 1909, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale Gioia Tauro (Reggio Calabria) e conferisce al R. commissario poteri di cui all'art. 6, n. 9 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

SIRE!

Molti importanti problemi debbono esser risolti prima di convocare i comizi per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gioia Tauro, e principalmente quelli relativi alla sistemazione della viabilità, al prolungamento dell'acquedotto, all'ampliamento del cimitero ed al miglioramento di altri servizi igienici. Occorre, inoltre, che siano riveduti i conti arretrati e compilati gli inventari, sia dato un conveniente assetto alla gestione daziaria e all'istruzione e vengano definite le vertenze demaniali in corso. Necessita, infine, procedere ad accertamenti circa la concessione di baracche e di materiali in conseguenza del terremoto.

Non essendo all'uopo sufficiente il tempo che ancor rimane della straordinaria gestione, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio e conferisce al commissario straordinario i poteri di cui all'art. 6, n. 9, della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Veduta la legge 12 gennaio 1909, n. 12 a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Veduto il Nostro precedente decreto 3 agosto ultimo scorso, n. 595 che approva l'elenco dei Comuni di cui all'art. 1 della legge predetta.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gioia Tauro è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Al commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di quel Comune sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 6, n. 9 della predetta legge 12 gennaio 1909, n. 12, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 novembre 1909, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria) e conferisce al R. commissario i poteri di cui all'art. 6, n. 9 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

SIRE!

Perchè dallo scioglimento del Consiglio comunale di San Lorenzo possano conseguirsi effetti duraturi, necessita che - durante la straordinaria gestione - siano accertate le usurpazioni dei beni demaniali e sia formato il ruolo di rimborso del tributo fondiario indebitamente pagato per conto degli occupatori; venga sistemata la finanza con il recupero dei crediti, la revisione delle contabilità arretrate e la formazione del bilancio; si provveda alla costruzione dell'acquedotto e al riordinamento del servizio sanitario o della gestione daziaria.

Occorre, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio, conferendo, in pari tempo, al commissario straordinario i poteri di cui all'art. 6, n. 9 della legge 12 gennaio 1909, n. 12. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Lorenzo in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Veduta la legge 12 gennaio 1909, n. 12, a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Veduto il Nostro precedente decreto 3 agosto ultimo scorso, n. 595, che approva l'elenco dei Comuni di cui all'art. 1° della legge predetta;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Lorenzo è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Al commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di quel Comune sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 6, n. 9, della predetta legge 12 gennaio 1909, n. 12, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 novembre 1909, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria) e conferisce al R. commissario i poteri di cui all'art. 6, n. 9 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

SIRE!

Per completare il riordinamento dell'amministrazione comunale di Stilo, il commissario straordinario deve, fra l'altro, provvedere alla sistemazione stradale, ai lavori di fognatura, al completamento dell'acquedotto, alle riparazioni urgenti degli edifici comunali.

Mi onoro, pertanto, sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione di quella rappresentanza e conferisce al commissario straordinario i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 6 n. 9 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Stilo in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Veduta la legge 12 gennaio 1909, n. 12, a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Veduto il Nostro precedente decreto 3 agosto ultimo scorso, n. 595 che approva l'elenco dei Comuni, di cui all'art. 1 della legge predetta;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Stilo è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Al commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di quel Comune sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 6, n. 9, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente :

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 3 ottobre 1909 :

Maggiori promossi tenenti colonnelli, con anzianità 30 settembre 1909 :

Balzarini cav. Emilio — Zaccone cav. Vittorio — Ponzio cav. Giacomo — Sailer cav. Emilio.

Con R. decreto del 14 ottobre 1909 :

Maggiori di fanteria trasferiti nel corpo di stato maggiore :

Montanari cav. Umberto — De Bono cav. Emilio — Fiastrini patrizio di Reggio Emilia cav. Giulio — Taranto cav. Alfredo — De Antonio cav. Carlo.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 12 settembre 1909 :

Castoldi cav. Fortunato, tenente a disposizione Ministero affari esteri, cessa di essere a disposizione dell'anzidetto Ministero dal 1° settembre 1909.

Con R. decreto del 19 settembre 1909 :

I seguenti ufficiali sono collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri e destinati alla Somalia italiana dal 27 settembre 1909 :

Varese Domenico, tenente 92 fanteria — Fiorineschi Ruggero, id. 14 id. — Vicinanza Giacinto, id. 42 id. — Bernardini Emmanuele, tenente 93 fanteria — De Maestri Timo, sottotenente 55 id.

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dalla data per ciascuno indicata :

Brambilla Martino, dal 3 ottobre 1909 — Venbacher Luigi, dal 5 id. — De-Melio Giovanni, dal 6 id. — Bellini cav. Francesco, dal 12 id.

Con R. decreto del 3 ottobre 1909 :

I seguenti ufficiali di fanteria e del corpo di stato maggiore sono promossi al grado superiore, con anzianità 30 settembre 1909 :

Maggiori promossi tenenti colonnelli :

Corbolani cav. Pietro — Genna cav. Mario — Maffi cav. Carlo — Cangemi cav. Alberto — Bernardini cav. Silvio — Bonomo di Castania cav. Alfredo — Pasquale cav. Francesco — Sanna cav. Carlo — Maritoni cav. Pietro — Torre cav. Guglielmo — Sanino cav. Filippo — Ademollo cav. Umberto.

Capitani promossi maggiori con riserva d'anzianità relativa :

Danieli cav. Giuseppe — Cupido cav. Edoardo — Mazzari cav. Giovanni — Panicali cav. Oscar — Carafoli cav. Francesco —

Motta cav. Ugo — Pacileo cav. Vincenzo — Granata cav. Luigi — Agresti Raffaele — Spada cav. Alberto — Pescara-Diano cav. Stefano — Mombelli cav. Ernesto — Merzlyak nob. cav. Edoardo — Di Aichelburg Errardo — Matarelli cav. Augusto — Penco cav. Eugenio — D'Emilia cav. Raffaele — Fea cav. Giovanni.

Con R. decreto del 14 ottobre 1909 :

Marzolo Sebastiano, capitano in aspettativa speciale — Cimino Giuseppe, id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Menada Benvenuto, id. 15 fanteria, collocato in aspettativa speciale. Granata Michele, tenente in aspettativa, richiamato in servizio, dal 10 ottobre 1909.

Morasso Luigi, id. 27 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Giannuzzi-Savelli Alberto, tenente in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 3 ottobre 1909 :

Tocci cav. Pasquale, maggiore reggimento cavalleggeri di Lodi, promosso tenente colonnello con riserva d'anzianità.

I seguenti ufficiali di cavalleria sono promossi al grado superiore con anzianità 30 settembre 1909 :

Maggiori promossi tenenti colonnelli :

D'Ayala Godoy cav. Carlo — Rovere cav. Angelo.

Capitani promossi maggiori :

Solaro del Borgo Alberto — Diotaiuti Roberto.

Con R. decreto del 4 ottobre 1909 :

Capece Zurlo Giovanni, tenente reggimento cavalleggeri Umberto I, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 27 settembre 1909 :

Gigli Giuseppe, tenente 18 artiglieria campagna, collocato a disposizione del Ministero degli affari esteri, dal 27 settembre 1909.

Con R. decreto del 3 ottobre 1909 :

I seguenti ufficiali d'artiglieria e del corpo di stato maggiore sono promossi al grado superiore, con anzianità 30 settembre 1909 :

Maggiori promossi tenenti colonnelli :

Rossetti cav. Gaetano — Martini cav. Giulio — Nullo cav. Carlo — Resta cav. Nicola — La Daga cav. Vincenzo.

Capitani promossi maggiori :

Santarelli cav. Attilio — Messina cav. Luigi — Flotteron cav. Augusto — Cappello cav. Giuseppe — Carelli cav. Pasquale — Ghiron cav. Ernesto — Lamberti Bocconi cav. Vittorio — Piccione cav. Luigi.

Con R. decreto del 14 ottobre 1909 :

Guanciale Franchi Rocchi Ferdinando, capitano in aspettativa per infermità temporarie provenienti dal servizio, ammesso a datare dal 1° ottobre 1909, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Con R. decreto del 21 ottobre 1909 :

Del Giudice Bonaventura, tenente in aspettativa, richiamato in servizio.

Arma del genio.

Con R. decreto del 27 settembre 1909 :

Ferroni Attilio, tenente brigata ferrovieri, collocato a disposizione del Ministero affari esteri dal 27 settembre 1909, in soprannumero al R. corpo truppe coloniali del Benadir.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1^a Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del regolamento approvato con Reale decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 75 % » » » » » » » » »	489314	Minutoli Alfonso fu Santi, minore, sotto la patria potestà della madre Micalizzi Teresa fu Giuseppe, vedova di Minutoli Santi, domiciliato a Messina I.	7 50
	489315	Minutoli Grazia fu Santi, minore, sotto la patria potestà della madre Micalizzi Teresa fu Giuseppe, vedova di Minutoli Santi, domiciliata a Messina »	7 50
	294715	Cardani Camillo fu Andrea Giuseppe, minore, sotto la tutela di Ciceri Luigi, domiciliato ad Arona »	33 75
	538753	Piotta Esterina fu Ernesto, minore, sotto la patria potestà della madre Costa Maddalena, domiciliata a Morano sul Po . . . »	60 —
	187571 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Giani Virginia fu Pietro, moglie di Picchioldi Domenico, domiciliata a Cumiana (Torino) »	153 75
		Per la proprietà a: Giani Domenico di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascita dallo stesso Giani Giovanni fu Pietro, domiciliata a Torino »	—
	187572 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Giani Virginia fu Pietro, moglie di Picchioldi Domenico, domiciliata a Cumiana (Torino) »	153 75
		Per la proprietà a: Giani Carolina, Lucia e Giacomo di Edoardo, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascita dallo stesso Giani Edoardo fu Pietro, domiciliati in Torino . »	—
	568730 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Vigna Marianna fu Carlo, vedova di Catti Pietro, domiciliata a Torino »	15 —
		Per la proprietà a: Catti Pietro o Battista di Pietro, presunto assente, minori, sotto la patria potestà della madre Ramello Maria fu Giovanni Battista, moglie di Catti Pietro, domiciliati a Torino »	—
Consolidato 5 % »	537812	Fondazione Lavagnino Emanuele, in Genova »	10 —
	51868	Intestata come la precedente »	5 —
Consolidato 3 75 % » »	329051 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Griffa Anna fu Giuseppe, vedova di Mazzola Francesco, domiciliata in Torino »	108 75
		Per la proprietà a: Mazzola Amalia fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Griffa Anna fu Giuseppe, vedova di Mazzola Francesco, domiciliata a Torino »	—
	183550	Galvano Clotilde fu avv. Giuseppe, nubile, domiciliata a Torino. »	300 —
	327455	Di Nardo Angelo fu Filippo, domiciliato in Furci (Chieti). Con annotazione »	7 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Debito perpetuo 5 % dei comuni di Sicilia	9018	Natoli Giacomo fu Luigi, domiciliato a Messina. L.	1046 16
Consolidato 5 %	229445	Cappellania laicale perpetua <i>ubique</i> , istituita da Luigi Ferraro e per'essa al cappellano <i>pro tempore</i> don Vincenzo Fer- raro, domiciliato in Napoli »	455 —
»	292770	Intestata come la precedente »	5 —
Consolidato 3.75 %	144053	Gatto Antonia di Giuseppe, moglie di Antonino Settineri fu Let- terio, domiciliata in Messina. Vincolata per dote. »	52 50
»	231322	Luongo Raffaele di Erberto, domiciliato in Cairano (Avellino). Con annotazione »	198 75
»	333377 Certificato di proprietà e d'usufrutto	La Cara Francesco, Rosario e Dina fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Elisabetta La Bella fu Rosa- rio, moglie in seconde nozze di Cantella Mario, domiciliati in Piazza Armerina (Caltanissetta). Vincolata d'usufrutto a favore di quest'ultima. »	371 25
»	487185 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Carcano marchese Luigi fu Camillo, domici- liato a Milano. »	375 —
»		Per la proprietà a: Carcano marchesina Margherita di Luigi, nubile, domiciliata a Milano. »	—
»	482367	Rollandelli Maria Luisa fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Serraille Anna, vedova Rollandelli, domiciliata a Genova. »	300 —
Debito perpetuo 5 % dei comuni di Sicilia	10050	Mondio Grazia fu Paolo, vedova di Cortesi Corrado, domiciliata in Messina »	93 46
»	8895	Lo Giudice Anna fu Salvatore, moglie di Cicatiello Pietro, domi- ciliata in Messina. Con annotazione di dote. »	153 96
Consolidato » %	229146 Certificato di proprietà e d'usufrutto	Cappellania familiare istituita dal fu Aniello Pascale Seniore, per la proprietà e per l'usufrutto al cappellano <i>pro tem- pore</i> Serio Luigi Maria di Francesco Saverio, domiciliato in Napoli »	105 —
»	1240449	Villa Galeazzo fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Delforno Anna fu Giuseppe, vedova di Villa Luigi, domiciliato in Milano »	10 —
»	7661 Solo certificato di proprietà	Cutolo Matilde del fu Enrico, nubile, minorenni, sotto la tutela di sua madre Nahmias Allegra, vedova Cutolo, domiciliata a Napoli. Vincolata d'usufrutto a favore di quest'ultima. . . »	1140 —
»	508335	Floris Giovanni del vivente Francesco, domiciliato ad Oristano. Con annotazione »	420 —
»	98627 Assegno provv.	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Cagnola in Corpi Santi (Milano) »	2 56
Consolidato 3 75 %	399781	Bonanno Ida fu Letterio, moglie di Bosurgi Emilio di Leone, domiciliata a Messina. Con annotazione »	468 75
Consolidato 5 %	380367	Chindemi Francesco di Giuseppe, domiciliato in Messina. Con annotazione »	45 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	45082	Comune di Roccabernarda in provincia di Calabria Ultra 2°, rap- presentato dal sindaco pro-tempore L.	495 —
»	148535	Comune di Roccabernarda (Catanzaro) »	48 75
»	307538	Comune di Roccabernarda (Catanzaro) — Vincolata »	716 25
»	333240	Comune di Roccabernarda (Catanzaro) »	7 50
»	328758	Comune di Roccabernarda (Catanzaro) »	127 50
Consolidato 3 %	33317	Comune di Roccabernarda (Catanzaro) »	12 —

Roma, 30 ottobre 1909

Per il capo sezione
FRANCINI.Per il direttore generale
GARBAZZI.Il direttore capo della 1ª divisione
PIETRACAPRINA.**Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).**

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0/0, cioè: n. 384,553 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 112.50, al nome di Biscaldi Giuseppe fu Giovanni, domiciliato a Casalvolone (Novara), e n. 402,660 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 56.25, al nome di Biscaldi Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Morandotti* Marianna di Luigi, vedova Biscaldi, domiciliato in Casalvolone (Novara), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Biscaldi Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Moranotti* Marianna di Luigi, vedova Biscaldi, domiciliato in Casalvolone (Novara), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 16 novembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.**Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).**

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0/0 cioè: n. 583,452, n. 583,453 e n. 583,454 di L. 375 cadauna intestate rispettivamente a Chiozza Edvige, Angela e Francesca fu *Luigi*, nubile domiciliata in Padova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a Chiozza Edvige, Angela, Francesca fu *Gioachino*, vero proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 16 novembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.**Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio).**

Il prezzo medio del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 17 novembre, in L. 100.56.

**MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO**

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

16 novembre 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degli interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % netto	104.54 95	102.66 95	103.12 89
3 1/2 % netto	104.15 92	102.40 92	102.83 72
3 % lordo	71.60 —	70.40 —	71.29 03

CONCORSI**MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA****Direzione generale delle Antichità e Belle arti**

CONCORSO al posto di aggiunto al professore di disegno di figura nel R. Istituto di Belle arti di Firenze.

È aperto fra gli artisti italiani il concorso al posto di aggiunto al

professore di disegno di figura nel R. Istituto di Belle arti di Firenze, con l'annuo stipendio di L. 2000.

L'eletto del concorso è nominato per un biennio, trascorso il quale tempo può essere confermato stabilmente.

Le domande d'ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1, dovranno essere consegnate personalmente, o fatte pervenire in pigo raccomandato, al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale per le antichità e Belle arti), non più tardi del giorno 31 dicembre 1909.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

- a) fede di nascita;
- b) certificato di buona condotta;
- c) certificato negativo di penalità;
- d) certificato di sana costituzione fisica; questi tre ultimi di data non anteriore a un mese da quella del presente avviso.

Ciascun concorrente deve poi avvalorare la sua domanda con titoli (di studi, di concorsi vinti, con saggi e fotografie di opere eseguite, con prove d'insegnamento, ecc.) atti a dimostrare la sua abilità all'insegnamento del disegno di figura in un Istituto di Belle arti; anche i titoli debbono pervenire al Ministero entro il 31 dicembre 1909 predetto.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà, ove lo stimi necessario, di chiamare ad una prova risolutiva quelli fra i concorrenti che essa avrà scelti, a tale scopo, come migliori.

Dei titoli e dei lavori che si inviano è da unire alla domanda (la quale, in ogni caso, deve essere spedita a parte o non inclusa nelle casse) un preciso elenco in doppio esemplare, con l'esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Le casse, le cartelle ed i pacchi dovranno recare esternamente, oltre al nome del concorrente in scritta: « Concorso al posto di aggiunto al professore di disegno di figura nel R. Istituto di Belle arti di Firenze » ed essere indirizzati, franchi di porto, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e Belle arti).

Roma, 31 ottobre 1909.

Il ministro
RAVA.

CONCORSO al posto di professore di armonia complementare, accompagnamento numerico e traduzione della partitura del R. Istituto musicale di Firenze.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, anche per esami, al posto di professore di armonia complementare, accompagnamento numerico e traduzione della partitura, nel R. Istituto musicale di Firenze coll'annuo stipendio di L. 1500.

La nomina del candidato prescelto non sarà definitiva se non dopo almeno due anni di reggenza, i quali però nel caso della conferma saranno computati come anni di servizio utili per la pensione.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 1, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le Antichità e Belle arti), non più tardi del 31 dicembre 1909, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

- fede di nascita;
- certificato di buona condotta;
- certificato negativo di penalità;
- certificato di sana costituzione fisica.

Questi tre ultimi di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

I concorrenti dovranno pure indicare nella domanda il loro domicilio, e rimettere al Ministero un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso avrà facoltà, ove lo stimi

opportuno, di chiamare tutti o quelli fra i concorrenti che a tal scopo avrà designati, a sostenere un esame, che conterà delle seguenti prove:

1. Svolgimento in stanza chiusa di un breve corale a cinque voci, sopra un tema iniziale, dato dalla Commissione (tempo assegnato: ore 4).
2. Analisi, in iscritto, della struttura armonica e tematica di una fuga, scelta dalla Commissione (tempo assegnato: ore 2).
3. Esposizione verbale del processo teoretico dell'armonia, della diafonia medioevale ai tempi presenti, dimostrando di conoscere il contenuto dei principali trattati su tale materia.
4. Dichiarazione ragionata del proprio metodo d'insegnamento.
5. Accompagnamento, a prima vista, di un partimento senza numeri, scelto dalla Commissione.
6. Lettura al pianoforte di un brano di partitura orchestrale, scelto seduta stante dalla Commissione fra le opere teatrali di Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi.

Sarà comunicato in tempo utile ai concorrenti l'indicazione del luogo e della data dell'esame; coloro che non si presenteranno, nel luogo e nell'ora stabiliti, saranno considerati rinuncianti al concorso.

Roma, 31 ottobre 1909.

Il ministro
RAVA.

R. conservatorio di San Giovanni Battista in Pistoia.

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per un posto gratuito in questo R. conservatorio per orfane di pubblici insegnanti.

Il conferimento verrà fatto dal ministro della pubblica istruzione.

Le domande di concorso, scritte su carta bollata da centesimi 60, fuori che nel caso d'indigenza attestata dal sindaco, dovranno essere presentate o inviate al presidente della Commissione amministrativa dell'Istituto entro il 15 dicembre p. v. e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- 1° atto di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile da cui risulta che l'aspirante non ha meno di 7 anni compiuti nè più di 13 alla data del 10 dicembre prossimo;
- 2° certificato di sana costituzione fisica e di efficace vaccinazione;
- 3° stato di famiglia;
- 4° dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione sul patrimonio dei genitori o della candidata stessa;
- 5° certificato dell'agente delle imposte del luogo dove la famiglia risiede;
- 6° certificato degli studi compiuti dalla concorrente.

Sarà a carico della famiglia il corredo nella qualità e quantità degli oggetti secondo le disposizioni regolamentarie interne dell'Istituto ed il suo mantenimento.

Le concorrenti verranno con deliberazione motivata dalla Commissione amministrativa del R. conservatorio, classificate per ordine di merito, tenendo speciale conto:

- a) delle condizioni economiche delle famiglie;
- b) dei servizi resi dai loro parenti allo stato per il pubblico insegnamento.

Pistoia, dal R. conservatorio di San Giovanni Battista,
5 novembre 1909.

Il presidente
CARLO DE' FRANCESCHI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La visita che l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria ha fatto a Berlino all'Imperatore Guglielmo, ritenuta come semplice atto di cortesia, si è cangiata in avvenimento politico dopo un lungo colloquio che l'arciduca ebbe, ieri l'altro, con il cancelliere dell'Impero, Bethman Hellweg, in una partita di caccia a Leuthingen.

La stampa russa se ne è impensierita ed il *Novoje Wremia* fa voti che la lieta caccia di Leuthingen non abbia a diventare un avvenimento pericoloso per la pace europea come lo fu l'anno scorso il convegno di Burchau.

L'importanza politica della visita è rilevata anche per i commenti che ci fa il *Fremdenblatt*. L'organo del conte Aherenthal, dopo aver narrato le attenzioni cordiali ed affettuose di cui gli ospiti sono stati oggetto da parte dei Sovrani tedeschi, aggiunge che in questa occasione, come già in precedenti analoghe circostanze, tutti hanno potuto scorgere i rapporti veramente intimi che uniscono da lunghi anni le due Case regnanti, e dice:

Ogni convegno tra i loro membri contribuisce a rinsaldare tali relazioni, basate sull'alta considerazione e sull'affetto reciproco, ed offre inoltre sempre nuove occasioni di manifestare l'amicizia inalterabile che unisce i due Imperi.

È dunque bene a ragione che la popolazione della monarchia austro-ungarica vede negli stretti rapporti personali delle due dinastie un complemento preziosissimo dell'alleanza che favorisce così felicemente gli interessi delle due nazioni.

Dopo di essere stato a Madrid ed avervi visitato la coppia reale di Spagna, il Re del Portogallo, traversando la Francia, si è imbarcato a Cherbourg ed è arrivato a Londra.

Questo viaggio e le accoglienze fattegli dal Re Edoardo è dal popolo inglese, che i lettori troveranno nei dispacci, fanno ritenere che l'ultima tappa del viaggio del Re Manoel non sia scevra d'importanza politica, come quella di Madrid.

Ciò viene anche dimostrato dai brindisi scambiatisi ieri al pranzo di gala a Windsor fra i due Sovrani e specialmente dalle parole con cui il giovane Re Manoel rispose a Re Edoardo.

Egli disse:

Le parole di V. M. mi hanno profondamente commosso: esse costituiscono una nuova affermazione, solenne ed eloquente, della stretta amicizia che esiste fra il Portogallo e la Gran Bretagna, che dura da sei secoli e che io credo una delle più durevoli alleanze che il mondo abbia mai visto.

I nostri soldati hanno combattuto insieme, per terra e per mare, ed oggi stesso, come Vostra Maestà ha così bene ricordato, si è rinnovato un nuovo vincolo di pace tra i nostri due paesi.

La Maestà Vostra mi ha testè conferito l'Ordine della Giarrettiera, il più antico ed il più nobile degli ordini inglesi. Molti dei miei predecessori sono stati fieri di portarlo, dal Re Giovanni I e dai suoi discendenti, che erano pure figli di una principessa inglese, la virtuosa Regina Filippa di Lancaster, ai loro successori don Jaarto, don Pedro il Grande, Enrico il Navigatore, i cui nomi si possono pure vedere iscritti su queste mura.

Le manifestazioni di affetto e di cordialità così spesso scambiate

fra le nostre due Case e più recentemente ancora fra il Re mio padre e la Vostra nobile madre sono tali che io non potrò mai dimenticarle.

L'accoglienza di cui io sono stato oggetto dal mio sbarco fino al mio arrivo in questo storico castello mi commuove profondamente, ed è con questi sentimenti nel mio cuore che io alzo il bicchiere per salutare Vostra Maestà, la più alta personificazione dell'Impero britannico, S. M. la Regina Alessandra e la Famiglia reale.

Interessante, politicamente, più dei precedenti è stato il ricevimento fatto ieri l'altro a Sofia dal Re Ferdinando al rappresentante della Rumania. Questi, nel presentargli le sue nuove credenziali, pronunziò un discorso nel quale disse che il Re di Rumania ed il suo popolo hanno salutato colla più calorosa simpatia l'indipendenza bulgara e la proclamazione del Regno di Bulgaria.

L'oratore ricordò i legami che stringono i due popoli, che hanno conosciuto le stesse sofferenze e sono stati sostenuti nelle avversità dalla stessa fede ardente. Essi hanno appreso a conoscersi ed a comprendersi: l'avvenire consoliderà queste relazioni ed i bulgari ed i rumeni, sotto la guida dei loro Sovrani illuminati, marceranno con eguale fiducia sulla via del progresso.

Il Re Ferdinando così rispose:

L'eco simpatica che gli avvenimenti verificatisi nel mio paese hanno incontrato presso il popolo rumeno e l'attenzione colla quale esso li ha seguiti, hanno, come voi avete notato, la loro causa nel passato. I due popoli hanno conosciuto un tempo le stesse difficoltà dolorose per il loro patriottismo e da allora hanno appreso a conoscersi ed a stimarsi. Essi hanno stretto allora quei vincoli che i nostri sforzi debbono tendere a mantenere ed a rinsaldare viepiù.

Malgrado la vittoria riportata dal Ministero Wekerle-Kossuth-Apponyi nella elezione del presidente della Camera, pure la crisi ministeriale ungherese è lughj dall'essere risolta. La opposizione radicale, capitanata dallo Justh, è forte ed a debellarla occorre che il nuovo Ministero si presenti alla Camera con serie concessioni da parte della Corona.

Sul proposito il corrispondente del *Temps* da Budapest telegrafa:

Tutti i circoli politici e particolarmente in quelli frequentati dai ministri si ritiene come assolutamente necessario che l'Imperatore-Re prenda ora delle definitive decisioni e soprattutto che accordi delle concessioni nazionali. Le votazioni alla Camera hanno dimostrato che la maggioranza governativa non è proprio sufficiente ed in conseguenza si crede molto seriamente ad un prossimo scioglimento della Camera. Ora, il Ministero Wekerle-Kossuth rischerebbe d'essere battuto nelle elezioni se si presentasse al paese con le mani assolutamente vuote.

Ed è appunto sulle concessioni nazionali che il Kossuth chiede alla Corona che trovasi la difficoltà della soluzione della crisi.

Intanto è stato pubblicato il manifesto che il Kossuth ed i deputati del suo gruppo hanno rivolto al paese per spiegare la scissura con il gruppo Justh. Un dispaccio da Budapest ne dà il seguente sunto:

Il manifesto spiega anzitutto le ragioni del litigio in seno al partito dell'indipendenza: afferma quindi che il partito di Kossuth si adoperò con tutta l'energia per realizzare l'istituzione della Banca indipendente, ma dovette risolutamente opporsi a che per mantenere una data nel calendario si esponesse il paese al pericolo di una crisi costituzionale.

Il manifesto ricorda le ultime fasi della questione bancaria e conclude dicendo che Kossuth e i suoi seguaci mantengono i principi dell'indipendenza, cosicchè non vi è la necessità di un nuovo programma, e affermando che il partito ha eletto all'unanimità Kossuth a suo capo per testimonargli così la sua fiducia.

L'emigrazione italiana in America

Il Commissariato dell'emigrazione comunica i seguenti dati statistici sul movimento dell'emigrazione transoceanica avvenuta nei porti del Regno e nel porto dell'Hàvre nel mese di ottobre 1909:

Nell'ottobre 1909 si imbarcarono nei porti italiani e all'Hàvre 36,305 emigranti, fra i quali 2,703 stranieri, diretti a paesi transoceanici, così divisi per paesi di destinazione: 14,139 per gli Stati Uniti, 20,810 pel Plata, 1,237 pel Brasile, 120 per altri paesi.

Nel corrispondente mese del 1908 erano partiti dagli stessi porti 32,512 emigranti (di cui 1,741 stranieri) così divisi per paesi di destinazione: 7,855 per gli Stati Uniti, 23,515 pel Plata, 1,066 pel Brasile, 76 per altri paesi.

Nell'ottobre 1909 sono quindi partiti per le Americhe 3,794 emigranti in più che nello stesso mese del 1908; l'aumento si è verificato in 6,284 emigranti per gli Stati Uniti, in 171 pel Brasile e 44 per altri paesi; per il Plata si è verificata invece una diminuzione di 2,705 emigranti.

Il numero degli emigrati italiani rimpatriati dalle Americhe, sbarcati nei porti italiani, nell'ottobre 1909, è stato di 9,775, così divisi per paesi di provenienza: 6,102 dagli Stati Uniti, 1,843 dal Plata, 178 dal Brasile, 48 da altri paesi.

Nel mese di ottobre 1909 il numero degli emigrati italiani di ritorno nei porti italiani era stato di 20,656, così divisi per paesi di provenienza: 16,995 dagli Stati Uniti, 2,028 dal Plata, 1,54 dal Brasile, 79 da altri paesi.

In complesso quindi si è avuto nel decorso mese di ottobre, in confronto del corrispondente mese del 1908, una diminuzione di 10,881 nei rimpatri di emigrati; la diminuzione nei rimpatri si verificò nella cifra di 10,893 dagli Stati Uniti, di 185 dal Plata, e di 31 da altri paesi; mentre si ebbe un aumento di 223 rimpatri dal Brasile.

Sono interessanti le seguenti notizie sul movimento di emigrazione nei primi dieci mesi del corrente anno.

In questo periodo dai porti italiani e dall'Hàvre sono partiti per paesi transoceanici 308,093 emigranti (di cui 15,926 stranieri), così distinti per paesi di destinazione: 236,676 per gli Stati Uniti, 61,944 pel Plata, 8627 pel Brasile, 846 per altri paesi.

Nei primi dieci mesi del 1908 il numero degli emigranti transoceanici partiti dagli stessi porti era stato di 130,638 (di cui 8,214 stranieri), così distinti per paesi di destinazione: 56,852 per gli Stati Uniti, 64,323 pel Plata, 8,556 pel Brasile e 907 per altri paesi.

L'emigrazione transoceanica è quindi aumentata, nei primi dieci mesi del 1909 di 177,455 in confronto dello stesso periodo del 1908. L'aumento delle partenze si verificò per gli Stati Uniti nella cifra di 179,824 e pel Brasile di 71; pel Plata e per altri paesi si ebbe invece rispettivamente una diminuzione di 2,379 e 61 emigranti in confronto con i primi dieci mesi dell'anno precedente.

Il numero di emigrati transoceanici italiani sbarcati nei porti italiani nei primi dieci mesi del 1909 fu di 93,929 così divisi per paesi di provenienza: 39,860 dagli Stati Uniti, 42,083 dal Plata, 11,268 dal Brasile e 718 da altri paesi.

Fra questi emigrati sono compresi 1,388 respinti, subito dopo il loro arrivo od in seguito, dagli Stati Uniti in forza della legge locale sulla immigrazione, e 6,738 considerati indigenti, perchè rimpatriati dalle autorità consolari o dalle Società di patronato, con biglietti a tariffa ridotta. Di questi indigenti ritornarono dagli Stati Uniti 2,767, dal Plata 1,813, dal Brasile 2,043 e, infine, dal Centro America 115.

Nei primi dieci mesi del 1908 il numero degli emigrati italiani

sbarcati nei porti italiani e provenienti dalle Americhe era stato di 242,957, così divisi per paesi di provenienza: 190,002 dagli Stati Uniti, 40,224 dal Plata, 11,817 dal Brasile, 914 da altri paesi.

Nei primi dieci mesi del 1909 si è avuto quindi in confronto ai primi dieci mesi del 1908 una notevole diminuzione nei ritorni (149,028). Dagli Stati Uniti rimpatriarono 150,142 emigrati italiani in meno dei primi dieci mesi dell'anno precedente, dal Brasile 549 e da altri paesi 196; dal Plata si ebbe invece un aumento di 1,859 rimpatriati italiani.

La caratteristica del movimento migratorio nei primi dieci mesi del corrente anno fu quindi un rilevante aumento nelle partenze e una corrispondente diminuzione nei ritorni per e dagli Stati Uniti, mentre in quello per i paesi del Plata si ebbe una lieve diminuzione nelle partenze e un lieve aumento nei ritorni; pel Brasile si verificò un lieve aumento nelle partenze e una lieve diminuzione nei ritorni. Per altri paesi si ebbe poi una leggiera diminuzione tanto nelle partenze che nei ritorni.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina con le LL. AA. RR. il principe di Piemonte e la principessa Reali sono partiti stamani da Pisa alle ore 9 per Roma, dove giunsero alle ore 16.

Alla stazione vennero ossequiati dagli onorevoli senatori e deputati della Provincia, da tutte le autorità civili e militari ed acclamati dalla popolazione.

Croce Rossa Italiana. — Il 30 corr. sarà inaugurato in Roma il Congresso della Croce Rossa Italiana.

Una Mostra agricolo-industriale. — Si sta apprestando in Vigodarzere, indistretta frazione del comune di Padova, collegata al capoluogo da una tramvia elettrica, una esposizione nazionale agricola ed industriale. La sezione agricola è suddivisa nelle seguenti sottosezioni:

Miglioramento dei fondi — igiene agricola — cooperazione, credito ed istruzione agraria — previdenza — macchine agricole — concimazioni — sementi e foraggi — viticoltura — frutticoltura — industria del latte — bachicoltura — sericoltura — enologia.

La sezione industriale avrà un'ampia galleria del lavoro attivata da forza elettrica (120-220 volts); ha poi due grandi divisioni per macchine non funzionanti e prodotti industriali in genere.

Esposizione artistica. — Un manifesto municipale avvisa i concorrenti alla esecuzione dei gruppi e delle vittorie destinate alla decorazione del nuovo ponte Vittorio Emanuele II che l'esposizione dei bozzetti, invece di aver luogo nel palazzo delle Esposizioni in via Nazionale, come era indicato nell'apposito bando di concorso, avverrà in una sala del palazzo Rospigliosi con ingresso da via del Quirinale n. 45.

I signori concorrenti sono invitati a consegnare i loro bozzetti in quella località.

Fenomeni tellurici. — Iermattina, a Messina, alle ore 7,25, è stata avvertita una scossa di terremoto di 3° grado.

Alle ore 13,5 si è avuta un'altra forte scossa. La popolazione impressionata è uscita all'aperto.

È caduto qualche muro dei fabbricati distrutti.

Nelle riviste. — Il n. 99 della indovinata ed utile pubblicazione *La rivista agricola* è uscito di questi giorni ed è una conferma delle cure intelligenti che il direttore proprietario comm. C. A. Cortina e i suoi collaboratori profondono nel diffuso periodico bimensile.

Il testo contiene articoli tecnici, di economia, finanziari, ecc., nonché una accurata rubrica di cognizioni utili, di cose letterarie, ecc.

Marina militare. — La R. nave *Etruria* è giunta a Washington il 16 corrente — L'*Aretusa* è giunta a Massaua.

ESTERO.

La produzione dello zucchero nella Repubblica Argentina. — La produzione dello zucchero nella Repubblica Argentina, sarà, da quanto è dato sapere

in proposito, quest'anno sensibilmente inferiore a quella del 1908, e ciò malgrado un accrescimento importante della superficie coltivata a canna di zucchero.

L'estensione delle piantagioni raggiunge, adesso, acri 176,000, ciò che è molto più considerevole dell'anno ultimo. Ma a causa dei geli dei mesi di aprile e maggio, si prevede una assai forte diminuzione del raccolto, tanto dal punto di vista del peso quanto della ricchezza zuccherifera delle piante. È così che si estima solamente a tonnellate 150,000 la produzione del 1909, mentre che quella del 1908 aveva sorpassato 184,000 tonnellate.

La consumazione totale in zucchero della Repubblica Argentina essendo di 165,000 tonnellate per anno, si registrerà quest'anno un deficit di quasi 35 mila tonnellate. Per colmarlo, si impasterà molto probabilmente dello zucchero grezzo, che sarà sufficiente nell'interno del paese.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefan)

BUENOS-AIRES, 16. — Il presidente della Repubblica ha firmato un decreto che proclama lo stato d'assedio in tutta la Repubblica per sessanta giorni.

Il Governo, in seguito all'attentato contro il prefetto di polizia, ha intenzione di adottare serie misure di sorveglianza verso gli immigranti sospetti.

La polizia assicura che l'attentato ha la sua origine in un vasto complotto anarchico.

CHERRY (Illinois), 16. — Ogni speranza di portare soccorsi ai minatori sepolti è scomparsa. Il carbone della miniera è sempre in fiamme.

Si è fatta venire acqua dalle città vicine; si introduce anche nella miniera, per mezzo di ventilatori, anidride carbonica allo scopo di estinguere il fuoco.

TEHERAN, 16. — Il Parlamento è stato riaperto con un discorso del trono.

Questo constata che le relazioni della Persia colle altre potenze sono eccellenti. Solo rileva che la presenza di truppe straniere nel paese è poco soddisfacente, ma vi è da sperare che sarà prontamente ottenuto il ritiro delle truppe.

Il discorso parla poscia delle riforme amministrative.

WINDSOR, 16. — Il ricevimento del Re Manoel al castello di Windsor è stato dei più cordiali.

La Regina Alessandra ha fatto calorosi auguri al Re per l'anniversario della sua nascita.

Il Re Manoel ha avuto brevi colloqui col primo ministro Asquith e col ministro degli esteri Grey.

Manoel ha espresso tutto il piacere che ha provato per la cordialità e la bellezza del ricevimento fattogli. Ha preso il thé colla famiglia Reale.

Il pranzo di ieri sera è stato di un carattere puramente privato e familiare.

I personaggi dei due seguiti Reali hanno pranzato in un'altra sala. Dopo il pranzo ha avuto luogo un concerto nella sala di San Giorgio.

LA CANEA, 16. — Una violenta detonazione analoga al colpo di un grosso pezzo di artiglieria ha destato l'emozione nella città e nei sobborghi.

L'esplosione è avvenuta in un certile presso i giardini pubblici e la Camera.

Si crede si tratti di un ordigno composto di qualche cartuccia di dinamite. L'esplosione ha cagionato danni insignificanti.

Si ritiene che lo scopo dell'esplosione fosse quello di impedire la riunione dell'assemblea che deve costituire il Governo.

PARIGI, 16. — Camera dei deputati — Seduta antimeridiana. — Si continua la discussione del bilancio.

Chauvière, socialista, protesta contro l'aumento delle imposte.

Flandine si scaglia contro la nuova imposta proposta sugli alcool.

Leroy Beaulieu teme che la nuova imposta sugli alcool, sui tabacchi e sulle successioni raggiunga il limite massimo di tassazione per queste materie. La proporzione delle imposte in confronto al reddito nazionale è del 18 0/0 in Francia, mentre è del 12 0/0 in Germania e in Inghilterra sebbene l'Inghilterra abbia dovuto sopportare le spese di una guerra e la Germania le spese della sua marina e delle assicurazioni sociali. Se non si limitano le spese la Francia avrà presto un bilancio di 5 miliardi.

Il seguito della discussione è rinviato al pomeriggio.

Seduta pomeridiana. — Continua la discussione generale del bilancio. Leroy Beaulieu sostiene che si potrebbero realizzare economie sulle spese per la difesa nazionale, perchè non tutte queste sono utili.

Massabuau, di Destra, deplora che per ristabilire l'equilibrio del bilancio si sia ricorsi ad imposte nuove, invece di emettere delle obbligazioni a breve scadenza.

Teodoro Reinach protesta contro gli armamenti ad oltranza e sostiene egli pure la necessità dell'emissione di obbligazioni a breve scadenza a preferenza di nuove imposte.

L'ammiraglio Bienaimé si lamenta che le somme consacrate alla difesa nazionale siano state il più sovente assorbite dall'amministrazione.

La seduta è tolta.

Dovendo ancora parecchi oratori prendere la parola nella discussione generale del bilancio, si crede che le dichiarazioni del presidente del Consiglio, Briand, sulle mozioni pregiudiziali contro le nuove imposte potranno essere fatte soltanto dopo parecchie altre sedute della Camera.

PARIGI, 16. — Senato. — Continua la discussione sul progetto per le pensioni operaie.

Pouille domanda che la legge accordi vantaggi più reali ai mutualisti.

Lourties teme che la legge in discussione intralei l'esercizio della mutualità.

Strauss si dichiara favorevole alla legge.

WINDSOR, 16. — Il tempo è bello ma freddo.

Il Re Manoel ha avuto oggi una lunga conferenza col ministro degli esteri del Portogallo De Bocage e col marchese de Soveral.

Quindi il Re Manoel, il Re Edoardo, il Principe di Galles ed il Duca di Connaught si sono recati in automobile a caccia nella foresta.

Dopo la loro partenza il ministro de Bocage ed il marchese de Soveral hanno tenuto una conferenza.

Nel pomeriggio al Castello saranno scambiate le Note che rinnovano per cinque anni il trattato di arbitrato fra l'Inghilterra ed il Portogallo che fu concluso all'epoca della visita del defunto Re Don Carlos al Re Edoardo.

WINDSOR, 16. — Stasera ha avuto luogo a Corte la cerimonia dell'investitura dell'ordine della Giarrettiera al Re Manoel.

Il Re Edoardo nella sua qualità di Gran maestro dell'ordine della Giarrettiera ha presieduto alla cerimonia assiso sul trono avendo la Regina Alessandra alla sua sinistra.

Tutti i cavalieri reali hanno preso posto intorno ad un tavolo e gli altri cavalieri erano all'ingiro. Tutti indossavano vestiti dai ricchi colori e portavano le insegne dell'ordine. Durante la cerimonia è stato letto il decreto che nomina il Re Manoel cavaliere dell'ordine della Giarrettiera.

Un corteo preceduto da un ufficiale che portava le insegne dell'Ordine è entrato nella sala del Capitolo, scortando Re Manoel che aveva ai suoi lati il principe di Galles ed il duca di Connaught.

Il Re Edoardo rivolgendo la parola al Re Manoel lo ha dichiarato nelle dovute forme cavaliere dell'Ordine. Quindi il Re Manoel è

stato accompagnato al suo seggio alla destra del Re, o gli è stata allacciata la Giarrettiara alla gamba sinistra o sulla spalla sinistra gli è stato fissato il nastro dell'Ordine.

Infine Edoardo ha abbracciato il Re Manoel che ha ricevuto poscia le felicitazioni di tutti i suoi confratelli.

I cavalieri si sono poscia ritirati e si è formato nuovamente il corteo per recarsi nella sala di San Giorgio al pranzo di gala.

SALONICCO, 16. — In seguito ai provvedimenti presi in base alla legge per la repressione delle bande, ventisette bulgari sono stati deferiti finora al tribunale di guerra.

WINDSOR, 16. — Nel pomeriggio il ministro degli esteri inglese Sir E. Grey e il ministro degli esteri portoghese Debocage hanno scambiato le note che prorogano per cinque anni il trattato di arbitrato anglo-portoghese.

SOFIA, 16. — Il Governo ha presentato alla Sobranje il protocollo russo-bulgaro relativo alla sistemazione da parte della Russia delle obbligazioni pecuniarie della Bulgaria verso la Turchia per la sua indipendenza e per l'acquisto delle ferrovie orientali.

LONDRA, 16. — *Camera dei lordi.* — Il marchese di Lansdowne presenta il seguente ordine del giorno:

La Camera dei lordi non è disposta a dare il suo consenso al *bill* finanziario senza che lo stesso *bill* venga sottoposto al giudizio del paese (Vivi applausi).

La discussione del *bill* finanziario sull'ordine del giorno comincerà il 23 corrente.

Non si conoscono ora le conseguenze finanziarie che potranno venire quando sarà adottato l'ordine del giorno di Lansdowne.

SOFIA, 16. — Il Governo ha presentato alla Sobranje il protocollo turco-bulgaro con un allegato relativo alla organizzazione delle comunità musulmane ai beni dei vakoufs in Bulgaria ed alla Convenzione colla Compagnia delle ferrovie orientali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

16 novembre 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°.
L'altezza della stazione è di metri	50.6.
Barometro a mezzodi.	749.66.
Umidità relativa a mezzodi.	77.
Vento a mezzodi.	SW.
Stato del cielo a mezzodi.	nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 18.6.
	minimo 15.4.
Pioggia	mm. 3.4

16 novembre 1909.

In Europa: pressione massima di 765 sull'Irlanda, Scozia e mar del Nord, minima di 751 sull'alta Italia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso, fino a 6 mm. sul Veneto; temperatura aumentata; piogge generali al nord, e vento ed isole; temporali in Sicilia.

Barometro: massimo 760 penisola Salentina, 751 alta Italia.

Probabilità: venti meridionali, forti sull'alto Adriatico ed alto e medio Tirreno; moderati o forti altrove; cielo nuvoloso con piogge sull'alta e media Italia e sulla Sardegna, vario altrove; mare quasi ovunque mosso od agitato.

N. B. — Alle ore 12 è stato telegrafato ai semafori dell'alto e medio Tirreno e dell'alto Adriatico di alzare il cono sud.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 16 novembre 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio.	coperto	legg. mosso	14.2	10.4
Genova	coperto	calmo	14.2	10.3
Spezia	coperto	mosso	17.4	14.0
Cuneo	sereno	—	8.2	3.5
Torino.	³ / ₄ coperto	—	9.0	5.7
Alessandria	coperto	—	8.2	7.2
Novara	piovoso	—	10.0	6.0
Domodossola	piovoso	—	7.8	4.1
Pavia	nebbioso	—	8.8	7.0
Milano	piovoso	—	9.4	7.5
Como	piovoso	—	9.0	7.0
Sondrio	piovoso	—	8.0	4.7
Bergamo.	piovoso	—	8.8	5.8
Brescia	coperto	—	12.3	6.5
Cremona.	piovoso	—	9.4	7.8
Mantova.	piovoso	—	10.8	7.0
Verona	piovoso	—	16.2	11.0
Belluno	piovoso	—	15.9	4.7
Udine	piovoso	—	13.8	8.7
Treviso	coperto	—	14.0	9.0
Venezia	coperto	agitato	14.5	9.0
Padova	coperto	—	13.9	11.5
Rovigo.	³ / ₄ coperto	—	13.1	6.3
Piacenza.	¹ / ₂ coperto	—	9.4	7.1
Parma.	nebbioso	—	9.1	7.8
Reggio Emilia	coperto	—	9.4	7.0
Modena	piovoso	—	10.1	7.9
Ferrara	coperto	—	13.3	7.5
Bologna	piovoso	—	6.6	7.9
Ravenna.	coperto	—	8.8	5.2
Forlì	coperto	—	9.6	5.2
Pesaro.	coperto	mosso	17.0	10.8
Ancona	coperto	legg. mosso	18.4	9.0
Urbino.	piovoso	—	14.8	10.9
Macerata.	³ / ₄ coperto	—	15.8	10.6
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia.	³ / ₄ coperto	—	12.0	9.8
Camerino	³ / ₄ coperto	—	15.5	11.9
Lucca	piovoso	—	15.0	10.8
Pisa	coperto	—	17.0	11.4
Livorno	coperto	molto agit.	18.0	15.0
Firenze	piovoso	—	14.8	11.5
Arezzo	³ / ₄ coperto	—	16.0	12.8
Siena	coperto	—	15.0	12.2
Grosseto	coperto	—	19.0	14.0
Roma	coperto	—	18.1	15.4
Teramo	³ / ₄ coperto	—	17.8	10.0
Chieti	coperto	—	16.8	12.0
Aquila.	—	—	—	—
Agnone	piovoso	—	14.0	9.8
Foggia.	coperto	—	20.0	7.9
Bari	³ / ₄ coperto	calmo	21.6	13.6
Lecce	—	—	—	—
Caserta	—	—	—	—
Napoli	coperto	mosso	16.6	12.9
Benevento	coperto	—	17.3	10.0
Avellino	coperto	—	15.0	12.1
Caggiano	coperto	—	15.2	10.3
Potenza	³ / ₄ coperto	—	14.4	8.3
Cosenza	³ / ₄ coperto	—	19.5	10.8
Tiriolo.	piovoso	—	15.0	6.1
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	20.9	15.6
Palermo	coperto	legg. mosso	21.6	11.2
Porto Empedocle	piovoso	mosso	10.5	14.3
Caltanissetta	piovoso	—	15.3	11.7
Messina	piovoso	legg. mosso	18.8	14.0
Catania	piovoso	mosso	18.9	14.1
Siracusa	coperto	legg. mosso	18.5	11.0
Cagliari	¹ / ₂ coperto	mosso	21.0	11.0
Sassari.	coperto	—	20.3	12.4